



Ratifica Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa

A.C. 2521

Nota di verifica n. 237

4 agosto 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2521
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016
Relatore per la Commissione di merito:	Andrea Romano
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1079) – autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Ad anni alterni a decorrere dal 2020
Art. 3 disegno di legge di ratifica	5.358 annui

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
L'Accordo tra Italia e Mongolia si compone di dodici articoli e definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa.	La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'Articolo 2 dello stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e di consultazioni tra le

	rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Con riferimento a tale fattispecie l'applicazione dell'Accordo comporta un onere complessivo - secondo l'art. 3, comma 1, del ddl di ratifica e la relazione tecnica - pari a 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020 (<i>cfr. infra</i>).
Articolo 2: prevede la possibilità che le Parti definiscano Intese tecniche di attuazione della cooperazione tecnica militare nell'ambito dell'Accordo nonché l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale che prevedranno le linee guida, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione (par. 1, lett. a). Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia e in Mongolia allo scopo di elaborare ed approvare accordi specifici ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate (par. 1, lett. d). La cooperazione tra le Parti potrà avvenire, tra l'altro, attraverso le seguenti modalità: scambio di esperienze tra esperti delle due Parti (par. 3, lett. b); incontri tra istituzioni della difesa (par. 3, lett. c); scambio di relatori, di personale di formazione e di studenti provenienti da Istituzioni militari (par. 3, lett. d); partecipazione a corsi teorici e pratici di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa (par. 3, lett. e); partecipazione ad esercitazioni militari (par. 3, lett. f).	La relazione tecnica, con riferimento all'<u>Articolo 2, par. 1, lett. d)</u> relativo agli incontri operativi tra le rispettive delegazioni, precisa che questi si terranno una volta l'anno, alternativamente, in Italia e in Mongolia. La relazione tecnica ipotizza, a riguardo, l'invio a Ulan Bator di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 Ten. Col./Magg.) con una permanenza di 3 giorni in questa città, per un onere complessivo di 5.358 euro. Concorrono alla determinazione dell'onere le seguenti voci di costo: • <u>4.326 euro, spese di viaggio</u> [2 biglietti aereo a/r Roma – Ulan Bator (2.060 euro x 2) + maggiorazione del 5 % (103,00 euro x 2), ai sensi della normativa vigente (2.163,00 x 2)]; • <u>1.032 euro, spese di missione:</u> • 560 euro – pernottamento (140 euro al giorno x 2 pers. x 2 notti); • 244 euro - diaria per il <u>dirigente militare</u>. L'importo della diaria giornaliera, pari a euro 133,50, viene ridotto del 20% ai sensi della legge n. 248/2006, per un importo di euro 106,80. Tale valore viene ulteriormente ridotto di un terzo, in quanto <u>l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa</u>, e determinato in euro 71,20. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione (tab. A della circolare RGS n. 12/2010), sull'importo di euro 19,55, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 30,89, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 10,10. Sommando tale importo di euro 10,10 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 71,20, si ottiene l'importo di euro 81,30 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 244,00; • <u>228 euro – diaria per l'altro militare non dirigente</u>. L'importo della diaria, pari a euro 126,83, anche in tal caso, viene ridotto del 20% (euro 101,46) ed è ulteriormente abbattuto di un terzo e

	determinato in euro 67,64. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione (tab. A della circolare RGS n. 12/2010), sull'importo di euro 16,00, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, così calcolata, pari a euro 25,27, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 8,26. Sommando tale importo di euro 8,26 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 67,64, si ottiene l'importo di euro 75,91 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 228,00. La RT, tenuto anche conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso, delle relative spese, precisa che: • l'eventuale richiesta di scambio di esperienze fra esperti delle Parti (lett. b), e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni e rappresentanti di istituzioni della difesa (lett. a e c), nonché di visite alle navi e agli aeromobili militari (lett. h), così come di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi (lett. i) e di cooperazione negli altri settori militari (lett. k), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non competerà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; • l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di relatori (lett. d), nonché per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi (lett. e) e per la partecipazione ad esercitazioni militari e ad operazioni umanitarie, di stabilizzazione e di mantenimento della pace (lett. f e g), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 3: reca la disciplina degli aspetti finanziari dell'Accordo. In particolare viene disposto che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, ivi inclusi: le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la	La relazione tecnica specifica che: • le spese di viaggio, alloggio e gli oneri relativi alla diaria di missione, che è inclusiva del vitto [par. 1, lett. a)] del personale italiano in missione in Mongolia, sono state già quantificate

malattia ed infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle rispettive normative (<u>par. 1, lett. a</u>); le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (<u>par. 1, lett. b</u>). La Parte ospitante, fermo restando quanto previsto al par. 1, lett. b), fornirà cure d'urgenza al personale invitato, presso proprie strutture sanitarie, possibilmente militari, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese (par. 2). Tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (par. 3).	nelle previsioni di spesa relative all'art. 2 par. 1, lett. d) dell'Accordo; • le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni [par. 1, lett. a)] del personale italiano inviato in missione in Mongolia sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per il personale militare e civile della Difesa, nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione; • in merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto [par. 1, lett. b)], la RT rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo; • le eventuali cure di urgenza (par. 2) saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.
Articolo 5: dispone che, nei casi in cui i membri di una Parte provochino danni alla Parte ospitante, durante o in relazione alla propria missione/esercitazione, questa dovrà risarcire i danni causati, previo accordo tra le Parti (par. 1). In caso di responsabilità congiunta delle Parti per perdite e danni, queste rimborseranno tale perdita o danno (par. 2).	La relazione tecnica rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Articolo 6: disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo che le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione in specifiche categorie di armamenti indicate dalla disposizione.	La relazione tecnica afferma che le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la Difesa [articolo 6, nonché articolo 2, par. 3, lett. j)] costituiscono un mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di <i>procurement</i> con la Mongolia e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11: prevede che sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi con il consenso delle Parti in ambiti specifici di cooperazione nel settore della difesa che coinvolgano enti civili o militari (par. 1). Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite scambio di Note attraverso i canali diplomatici (par. 4).

La **relazione tecnica**, con riguardo alla possibilità di stipulare protocolli aggiuntivi o programmi di sviluppo, ovvero vengano introdotti emendamenti o revisioni che amplino la portata finanziaria dell'Accordo in esame, afferma che sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

DISPOSIZIONI DEL DDL DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Articolo 3: pone l'onere derivante dall'<u>articolo 2 paragrafo 1, lett. d)</u> dell'Accordo, <u>valutato in euro 5.358</u>, ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.	La relazione tecnica non considera specificamente le norme.
Articolo 4, prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'<u>Articolo 2, paragrafo 1, lett. d)</u> non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri derivanti dagli Articoli 3, par. 1, lett b) (spese mediche ed odontoiatriche, nonché quelle concernenti la rimozione e evacuazione personale malato, infortunato o deceduto), 5 (relativo al risarcimento dei danni) e 11 (relativo ai protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).	

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, valutati in 5.358 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, appare coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione medesima, relative alle modalità e alla decorrenza dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

In particolare, si prende atto di quanto indicato dalla RT, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorre dal 2020, di due unità di personale militare italiano a Ulan Bator con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia: tale ipotesi appare a sua volta coerente con i criteri di ripartizione degli oneri desumibili dall'articolo 3 dell'Accordo.

Si evidenzia, inoltre, che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli Artt. 3, par. 1, lett. b), 5 e 11) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo 2 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Tenuto conto che tale meccanismo non è esplicitato nel testo dell'Accordo, sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare la prevista ipotesi di neutralità finanziaria e andrebbero inoltre esclusi oneri connessi ad attività di cooperazione svolte nell'interesse dell'Italia.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 5.358 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare, poiché l'accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

Si fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.